



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning

Servizio orientamento

Settore Placement e servizi per l'orientamento al lavoro

Prot. N. 35194

Del 27/05/2016

Tit. V08

Spett.le

ASSOCIAZIONE ANIDRA UNIVERSITA'

POPOLARE

P.zza San Giusto, 12

52100 AREZZO

OGGETTO: Convenzione per tirocini curriculari

Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si trasmette in allegato n. 1 copia della convenzione, sottoscritta dal Rettore di questo Ateneo.

Si ricorda che:

- è possibile pubblicare offerte di lavoro e tirocinio sulla Piattaforma di incrocio domanda/offerta <http://www.studenti.unige.it/lavoro/jobcheckin/>

- per l'attivazione dei singoli progetti formativi è necessario contattare gli Uffici tirocini dei corsi di studio <http://www.studenti.unige.it/lavoro/tirocini/referenti/>

Cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE
(Patrizia Verzellesi)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Rep. 2006/2016

TRA

L'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, codice fiscale 00754150100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo COMANDUCCI, nato a Roma il 26 settembre 1950,

E
ASSOCIAZIONE ANIDRA UNIVERSITÀ POPOLARE (denominazione dell'azienda ospitante)
con sede legale in AREZZO Prov. (AR), Via/P.zza PIAZZA SAN GIUSTO
n° 12/1 Cap 52100,
codice fiscale 01583350515, cod.ATECO _____
rappresentato/a da VINCENZO PAOLO BENDINELLI
nato/a a ROMA il 26/02/1952 d'ora in poi denominata
"soggetto ospitante",

- PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;

- VISTO l'art. 10 del D.M. 22.10.2004, n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore, nei limiti indicati dall'art. 1, terzo comma del DM 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2.

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Il 'Datore di lavoro' del soggetto ospitante assume, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di 3 anni (fino ad un massimo di tre) dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R.

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Promotore (data) 02/05/2016

(timbro e firma per il soggetto promotore)



[Handwritten signature]
PROMOTORE

(timbro e firma per il soggetto ospitante)

ANIDRA
LOCALITÀ CASALI
VIA ... CASALI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]